

Modifica dell'ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn, 730.03)

Presentazione sinottica delle modifiche previste rispetto alla ordinanza attuale

<i>Diritto vigente</i>	<i>Progetto di consultazione del 14.04.2025</i>
<i>Art. 9 Deroche al limite inferiore nel caso degli impianti idroelettrici</i> ¹ Oltre agli impianti idroelettrici collegati con impianti di approvvigionamento di acqua potabile e di smaltimento delle acque di scarico, gli impianti idroelettrici seguenti sono esclusi dal limite inferiore di cui all'articolo 19 capoverso 4 lettera a LEnE: a. centrali con utilizzo di acqua di dotazione; b. impianti presso scolatori di piena creati in modo artificiale, canali industriali e canali di derivazione e di restituzione esistenti, sempre che non vengano provocati nuovi interventi nelle acque naturali o preziose sul piano ecologico; c. impianti accessori come impianti ad acqua irrigua, centrali che utilizzano l'infrastruttura per l'innervamento artificiale o acqua di galleria. ² Oltre agli impianti accessori secondo l'articolo 26 capoverso 4 LEnE, gli impianti idroelettrici seguenti sono esclusi dal limite inferiore di cui all'articolo 26 capoverso 1 LEnE: a. centrali con utilizzo di acqua di dotazione; b. impianti presso scolatori di piena creati in modo artificiale, canali industriali e canali di derivazione e di restituzione esistenti, sempre che non vengano provocati nuovi interventi nelle acque naturali o preziose sul piano ecologico; c. impianti nei quali vengono o sono state realizzate misure di risanamento di cui all'articolo 83a della legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPaC) o all'articolo 10 della legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca (LFSP), sempre che gli ampliamenti o i rinnovamenti non causino nuovo o ulteriore pregiudizio sul piano ecologico.	<i>Art. 9 Deroche al limite inferiore nel caso degli impianti idroelettrici</i> ¹ Gli impianti idroelettrici seguenti sono esclusi dai limiti inferiori di cui all'articolo 19 capoverso 4 lettera a, 26 capoverso 1 e 29a capoverso 1 lettere a e b LEnE: a. centrali con utilizzo di acqua di dotazione; b. impianti presso scolatori di piena creati in modo artificiale, canali industriali e canali di derivazione e di restituzione esistenti, sempre che non vengano provocati nuovi interventi nelle acque naturali o preziose sul piano ecologico; c. impianti accessori come impianti idroelettrici collegati con impianti di approvvigionamento di acqua potabile, di innervamento o di smaltimento delle acque di scarico, impianti ad acqua irrigua o impianti idroelettrici per lo sfruttamento dell'acqua di galleria. ² Un impianto non è da considerarsi accessorio se: a. uno dei componenti dell'impianto che serve sia all'utilizzazione principale che a quella accessoria, come le prese d'acqua, le condotte forzate e i serbatoi di accumulo, è sovradimensionato rispetto a quanto necessario per l'utilizzazione principale; oppure b. per l'utilizzazione accessoria viene creata una presa d'acqua supplementare. ³ Oltre agli impianti secondo il capoverso 1 sono esclusi dai limiti inferiori di cui all'articolo 26 capoverso 1 e 29a capoverso 1 lettere a e b LEnE gli impianti nei quali vengono o sono state realizzate misure di risanamento di cui all'articolo 83a della legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPaC) o all'articolo 10 della legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca (LFSP), sempre che gli ampliamenti o i rinnovamenti non causino nuovo o ulteriore pregiudizio sul piano ecologico.
Nuovo scopo	<i>Art. 30b^{bis} cpv. 3</i> ³ La rimessa in esercizio di un impianto è considerata un ampliamento o un rinnovamento solo se l'esercizio dell'impianto non è stato cessato da più di 30 anni e almeno la presa o lo sbarramento funzionano senza richiedere una completa nuova costruzione per la rimessa in esercizio.

<i>Diritto vigente</i>	<i>Progetto di consultazione del 14.04.2025</i>
<i>Art. 30c</i> ² Se l'impianto fotovoltaico soddisfa uno o più dei seguenti requisiti, l'importo indicato nell'offerta è aumentato di un bonus: a. impianti integrati con un angolo di inclinazione di almeno 75 gradi che sono stati messi in esercizio a partire dal 1° gennaio 2022; b. impianti annessi o isolati con un angolo di inclinazione di almeno 75 gradi che sono stati messi in esercizio a partire dal 1° gennaio 2023; c. impianti fotovoltaici ubicati al di fuori delle zone edificabili, non annessi a un edificio né integrati al suo interno, purché abbiano una potenza minima di 150 kW e siano stati installati a un'altitudine di almeno 1500 m sul livello del mare. d. impianti fotovoltaici di grandi dimensioni su aree adibite permanentemente al parcheggio, finora non coperte (bonus per area di parcheggio). ³ Se solo parti di un impianto soddisfano i requisiti per un bonus, i bonus sono concessi pro rata rispetto alle quote della potenza. ⁴ L'ammontare dei bonus è il seguente: a. per il bonus per l'angolo d'inclinazione per gli impianti integrati: 2,2 ct./kWh; b. per il bonus per l'angolo d'inclinazione per gli impianti annessi e isolati: 1 ct./kWh; c. per il bonus per l'altitudine: 0,7 ct./kWh; d. per il bonus per area di parcheggio: 1 ct./kWh. ⁵ Per gli impianti fotovoltaici che vengono realizzati al di fuori di zone edificabili e soddisfano determinati ulteriori criteri è possibile effettuare aste speciali separate.	<i>Art. 30c cpv. 2 lett. c, 2^{bis}, 3^{bis}, 4, 4^{bis} e 4^{ter}</i> ² Se l'impianto fotovoltaico soddisfa uno o più dei seguenti requisiti, l'importo indicato nell'offerta è aumentato di un bonus: c. impianti fotovoltaici di grandi dimensioni che dal 1° ottobre al 31 marzo (semestre invernale) hanno una resa elettrica invernale specifica superiore a 500 kWh per kW di potenza, non sono annessi a un edificio né integrati al suo interno e sono stati messi in esercizio a partire dal 1° gennaio 2026 (bonus per la produzione elettrica invernale); ^{2bis} La resa elettrica invernale specifica è la resa elettrica di un impianto per kW di potenza nel semestre invernale. ^{3bis} Per gli impianti che ricevono un bonus per la produzione elettrica invernale non sussiste il diritto a ulteriori bonus. Se dopo il primo semestre invernale intero i requisiti per il diritto al bonus per la produzione elettrica invernale non sono soddisfatti o se a questo punto il gestore rinuncia al bonus stesso, si ha diritto a eventuali altri bonus. ⁴ L'ammontare dei bonus è il seguente per kWh: a. per il bonus per l'angolo d'inclinazione per gli impianti integrati: 2.20 centesimi; b. per il bonus per l'angolo d'inclinazione per gli impianti annessi e isolati: 1 centesimo; c. per il bonus per la produzione elettrica invernale: 17.50 centesimi moltiplicato per la maggiore resa elettrica invernale specifica diviso per la resa elettrica invernale specifica complessiva; d. per il bonus per area di parcheggio: 1 centesimo. ^{4bis} La maggiore resa elettrica invernale specifica è la resa elettrica di un impianto per kW di potenza nel semestre invernale che supera i 500 kWh per kW di potenza. ^{4ter} Il bonus per la produzione elettrica invernale viene concesso solo per l'elettricità immessa nel semestre invernale. Viene calcolato e versato nel secondo trimestre di ogni anno per il semestre invernale precedente.

<i>Diritto vigente</i>	<i>Progetto di consultazione del 14.04.2025</i>
Nuovo scopo	<i>Art. 30^{quater} cpv. 4</i> ⁴ Se per un impianto viene richiesto un bonus per la produzione elettrica invernale, unitamente all’offerta deve essere presentata una simulazione della produzione elettrica prevista per l’impianto che dimostri che i requisiti per la concessione del bonus per la produzione elettrica invernale sono presumibilmente soddisfatti.
<i>Art. 30^{quinquies} Termine, proroga e notifica di messa in esercizi</i> ¹ L’impianto deve essere messo in esercizio al più tardi 24 mesi dopo che l’aggiudicazione è passata in giudicato. ² Se il richiedente non è in grado di rispettare il termine per la messa in esercizio per ragioni a lui non imputabili, l’organo d’esecuzione può prorogarlo su richiesta. La domanda va presentata per scritto entro la scadenza del termine. ³ La messa in esercizio deve essere notificata all’organo d’esecuzione al più tardi un mese dalla messa in esercizio. ⁴ La notifica di messa in esercizio deve contenere le indicazioni e i documenti di cui all’allegato 2.1 numero 4.2.	<i>Art. 30^{quinquies} , rubrica, nonché cpv 1^{bis} e 5</i> <i>Termine per la messa in esercizio, proroga e obblighi di notifica</i> ^{1bis} Gli impianti non annessi a un edificio né integrati al suo interno devono essere messi in esercizio al più tardi 48 mesi dopo che l’aggiudicazione è passata in giudicato. ⁵ Per gli impianti per i quali viene richiesto il bonus per la produzione elettrica invernale, dopo il primo anno d’esercizio intero deve essere presentato all’organo d’esecuzione un conteggio dettagliato dei costi di costruzione.
Nuovo scopo	<i>Art. 38 cpv. 1^{quater} e 1^{quinquies}</i> ^{1quater} Per gli impianti che ricevono un bonus per la produzione elettrica invernale non sussiste il diritto a ulteriori bonus. ^{1quinquies} Il bonus per la produzione elettrica invernale viene concesso solo dopo il terzo anno d’esercizio intero. Se a questo punto i requisiti per il diritto al bonus per la produzione elettrica invernale non sono soddisfatti o il gestore rinuncia al bonus stesso, si ha diritto a eventuali altri bonus.
Nuovo scopo	<i>Art. 38a cpv. 4^{bis} e 5^{bis}</i> ^{4bis} Per gli impianti che ricevono un bonus per la produzione elettrica invernale non sussiste il diritto a ulteriori bonus. ^{5bis} Il bonus per la produzione elettrica invernale viene concesso solo dopo il terzo anno d’esercizio intero. Se a questo punto i requisiti per il diritto al bonus per la produzione elettrica invernale non sono soddisfatti o il gestore rinuncia al bonus stesso, si ha diritto a eventuali altri bonus.

<i>Diritto vigente</i>	<i>Progetto di consultazione del 14.04.2025</i>
<i>Art. 45 Termine e notifica di messa in esercizio</i> ¹ L'impianto deve essere messo in esercizio al più tardi: a. 12 mesi dopo la garanzia di principio di cui all'articolo 44; b. 6 anni dopo la garanzia di principio di cui all'articolo 44, se per la costruzione dell'impianto è necessario modificare le basi pianificatorie. ² La messa in esercizio deve essere notificata all'organo d'esecuzione al più tardi tre mesi dalla messa in esercizio. ³ La notifica di messa in esercizio deve contenere le indicazioni e i documenti di cui all'allegato 2.1 numero 4.2. ⁴ Se per ragioni non imputabili al richiedente il termine per la messa in esercizio non può essere rispettato, l'organo d'esecuzione può prorogarlo su richiesta. La richiesta deve essere presentata prima della scadenza del termine.	<i>Art. 45, rubrica, cpv. 1 lett. c e 5</i> <i>Termine per la messa in esercizio, proroga e obblighi di notifica</i> ¹ L'impianto deve essere messo in esercizio al più tardi: c. 48 mesi dopo la garanzia di cui all'articolo 44, se l'impianto non è annesso a un edificio né integrato al suo interno. ⁵ Per gli impianti per i quali viene richiesto il bonus per la produzione elettrica invernale, dopo il primo anno d'esercizio intero deve essere presentato all'organo d'esecuzione un conteggio dettagliato dei costi di costruzione.
Nuovo scopo	<i>Art. 46a</i> Calcolo della produzione invernale e versamento del bonus per la produzione elettrica invernale ¹ Se è stato presentato il conteggio dei costi di costruzione ai sensi dell'articolo 45 capoverso 5, dopo il terzo anno d'esercizio intero l'organo d'esecuzione calcola la resa elettrica invernale specifica media. ² Sulla base della resa elettrica invernale specifica media, l'organo d'esecuzione calcola il bonus per la produzione elettrica invernale e lo versa al gestore.
Art. 46a Competenze e condizioni di partecipazione Le competenze e le condizioni di partecipazione sono disciplinate dagli articoli 30c^{bis} e 30c^{ter}.	<i>Art. 46b</i> <i>Ex art. 46a</i>
Nuovo scopo	<i>Art. 46c cpv. 4</i> ⁴ Se per un impianto viene richiesto un bonus per la produzione elettrica invernale, unitamente all'offerta deve essere presentata una simulazione della produzione elettrica prevista per l'impianto che dimostri che i requisiti per la concessione del bonus per la produzione elettrica invernale sono presumibilmente soddisfatti.

<i>Diritto vigente</i>	<i>Progetto di consultazione del 14.04.2025</i>
<i>Art. 46d Termine e notifica di messa in esercizio</i> ¹ L'impianto deve essere messo in esercizio al più tardi 24 mesi dopo che l'aggiudicazione è passata in giudicato. ² La messa in esercizio deve essere notificata all'organo d'esecuzione al più tardi tre mesi dalla messa in esercizio. ³ La notifica di messa in esercizio deve contenere le indicazioni e i documenti di cui all'allegato 2.1 numero 4.2. ⁴ Se per ragioni non imputabili al richiedente il termine per la messa in esercizio non può essere rispettato, l'organo d'esecuzione può prorogarlo su richiesta. La richiesta deve essere presentata prima della scadenza del termine.	<i>Art. 46d, rubrica, cpv. 1^{bis} e 5</i> <i>Termine per la messa in esercizio, proroga e obblighi di notifica</i> ^{1bis} Gli impianti non annessi a un edificio né integrati al suo interno devono essere messi in esercizio al più tardi 48 mesi dopo che l'aggiudicazione è passata in giudicato. ⁵ Per gli impianti per i quali viene richiesto il bonus per la produzione elettrica invernale, dopo il primo anno d'esercizio intero deve essere presentato all'organo d'esecuzione un conteggio dettagliato dei costi di costruzione.
Nuovo scopo	<i>Art. 46d^{bis} Calcolo della produzione invernale e versamento del bonus per la produzione elettrica invernale</i> ¹ Se è stato presentato il conteggio dei costi di costruzione ai sensi dell'articolo 46d capoverso 5, dopo il terzo anno d'esercizio intero l'organo d'esecuzione calcola la resa elettrica invernale specifica media. ² Sulla base di questi dati, l'organo d'esecuzione calcola il bonus per la produzione elettrica invernale e lo versa al gestore.

<i>Diritto vigente</i>	<i>Progetto di consultazione del 14.04.2025</i>
<i>Art. 46j Garanzia di principio</i> Se sussistono presumibilmente i requisiti per il diritto di cui all'articolo 71a capoverso 2 LEne e vi sono sufficienti risorse a disposizione, l'UFE garantisce la remunerazione unica con una decisione di principio e: a. calcola il presumibile ammontare della remunerazione unica al momento in cui è data la garanzia di principio pari ai costi scoperti attesi; b. stabilisce l'importo massimo, che non deve superare la remunerazione unica pari al 60 per cento dei costi d'investimento presumibilmente computabili; c. stabilisce, sulla base delle lettere a e b, il piano di pagamento di cui all'articolo 46q.	<i>Art. 46j Garanzia di principio</i> ¹ Se sussistono presumibilmente i requisiti per il diritto di cui all'articolo 71a capoverso 2 LEne e vi sono sufficienti risorse a disposizione, l'UFE garantisce la remunerazione unica con una decisione di principio e stabilisce l'importo massimo che la remunerazione unica non deve superare. L'importo massimo è pari al 60 per cento dei costi d'investimento presumibilmente computabili. ² Inoltre, nella garanzia di principio, l'UFE calcola i costi scoperti attesi e il contributo massimo presumibile di cui all'articolo 46u. ³ Nello stabilire il piano di pagamento di cui all'articolo 46q, l'UFE tiene conto degli importi di cui ai capoversi 1 e 2.
<i>Art. 46k Immissione parziale di elettricità e termine di messa in esercizio</i> ¹ Con la potenza della parte dell'impianto messa in esercizio e allacciata alla rete elettrica entro il 31 dicembre 2025 deve essere possibile raggiungere una produzione annua di almeno il 10 per cento della produzione attesa dell'intero impianto previsto o almeno 10 GWh di energia elettrica all'anno.	<i>Art. 46k, rubrica e cpv. 1</i> <i>Termine di messa in esercizio e messa in esercizio parziale</i> ¹ <i>Abrogato</i>
<i>Art. 46o cpv. 1</i> ¹ Dopo il terzo anno completo di esercizio occorre notificare all'UFE la produzione netta annua dell'impianto dalla messa in esercizio completa, nonché la produzione di elettricità nel semestre invernale (1° ottobre - 31 marzo) per kW di potenza installata.	<i>Art. 46o cpv. 1</i> ¹ Dopo il terzo anno d'esercizio intero occorre notificare all'UFE la produzione netta annua dell'impianto, nonché la produzione di elettricità nel semestre invernale per kW di potenza installata dalla messa in esercizio completa.
<i>Art. 46p cpv. 1 lett. d</i> ¹ Se i requisiti per il diritto di cui all'articolo 71a capoverso 2 LEne sussistono ancora al momento della notifica della produzione netta, l'UFE fissa definitivamente la remunerazione unica sull'importo più basso dei seguenti valori: a. ammontare dei costi scoperti definitivi (cpv. 2); b. 60 per cento dei costi d'investimento presumibilmente computabili (art. 46j lett. b); o c. 60 per cento dei costi d'investimento computabili definitivi.	<i>Art. 46p cpv. 1 lett. d</i> ¹ Se i requisiti per il diritto di cui all'articolo 71a capoverso 2 LEne sussistono ancora al momento della notifica della produzione netta, l'UFE fissa definitivamente la remunerazione unica sull'importo più basso dei seguenti valori: d. contributo massimo secondo l'articolo 46u.

<i>Diritto vigente</i>	<i>Progetto di consultazione del 14.04.2025</i>
Nuovo scopo	Art. 46u Contributo massimo La remunerazione unica non deve superare i 3,5 milioni di franchi per GWh della produzione media di elettricità nel semestre invernale notificata ai sensi dell'articolo 46o capoverso 1.
Art. 58 Notifica della produzione netta Dopo il quinto anno d'esercizio intero occorre notificare all'UFE la produzione netta annuale a partire dalla messa in esercizio.	Art. 58 Notifica della produzione netta ¹ Dopo il quinto anno d'esercizio intero occorre notificare all'UFE la produzione netta annuale a partire dalla messa in esercizio. ² Se la produzione netta non influisce sulla determinazione definitiva del contributo d'investimento, l'UFE può esentare la persona richiedente dall'obbligo di notifica.
Art. 59 Determinazione definitiva del contributo d'investimento Se al momento della notifica della produzione netta sussistono ancora tutti i requisiti per il diritto, l'UFE determina l'ammontare definitivo del contributo d'investimento sulla base dei costi d'investimento effettivamente sostenuti.	Art. 59 Determinazione definitiva del contributo d'investimento Se i requisiti per il diritto sussistono ancora, l'UFE determina in modo definitivo l'ammontare del contributo d'investimento sulla base dei costi d'investimento effettivamente sostenuti al momento della notifica della produzione netta. Se la persona richiedente è stata esentata dalla notifica della produzione netta secondo l'articolo 58 capoverso 2, il contributo d'investimento viene determinato in modo definitivo al momento della notifica di conclusione dei lavori.
Nuovo scopo	Art. 61 cpv. 2^{bis} ^{2bis} I seguenti importi massimi sono computabili: a. per i nuovi impianti: 4 milioni di franchi per GWh di produzione netta; b. per gli ampliamenti considerevoli che rientrano in uno dei criteri di cui all'articolo 30b^{bis} capoverso 1 lettere b–e: 4 milioni di franchi per GWh di produzione supplementare e 1,2 milioni di franchi per GWh di produzione netta prima dell'ampliamento; c. per gli ampliamenti considerevoli che rientrano unicamente nel criterio di cui all'articolo 30b^{bis} capoverso 1 lettera a: 2 milioni di franchi per GWh di produzione netta dopo l'ampliamento; d. in caso di rinnovamenti considerevoli: 1,2 milioni di franchi per GWh di produzione netta dopo il rinnovamento.

<i>Diritto vigente</i>	<i>Progetto di consultazione del 14.04.2025</i>
<i>Art. 87g Aggiornamento della garanzia di principio</i> ¹ Dopo la presentazione della notifica dello stato di avanzamento del progetto, l'ammontare presunto del contributo d'investimento e l'importo massimo che sono stati fissati nella garanzia di principio vengono rideterminati sulla base della potenza dell'impianto prevista in base alla licenza di costruzione passata in giudicato. ² Gli importi che sono stati fissati nella garanzia di principio non possono essere superati.	Abrogato
<i>Art. 87j Versamento scaglionato del contributo d'investimento</i> Il contributo d'investimento è versato in due tranches: a. il 50 per cento dell'importo massimo aggiornato secondo l'articolo 87g: all'inizio dei lavori; b. la differenza tra l'importo di cui alla lettera a e il contributo d'investimento definitivo: dopo il passaggio in giudicato della determinazione definitiva del contributo d'investimento.	<i>Art. 87j Versamento scaglionato del contributo d'investimento</i> Il contributo d'investimento è versato in due tranches: a. il 50 per cento dell'importo massimo secondo l'articolo 87e lettera b: all'inizio dei lavori; b. differenza tra l'importo di cui alla lettera a e il contributo d'investimento definitivo: dopo il passaggio in giudicato della determinazione definitiva del contributo d'investimento.
Nuovo scopo	<i>Art. 98 cpv. 8 e 9</i> ⁸ In merito al bonus per la produzione elettrica invernale nel quadro del premio di mercato fluttuante esso pubblica: a. il numero di impianti; b. la potenza complessiva degli impianti; c. la produzione elettrica invernale media per kW di potenza; d. la somma dei bonus per la produzione elettrica invernale concessi. ⁹ In merito al bonus per la produzione elettrica invernale nel quadro della remunerazione unica esso pubblica: a. il numero di impianti; b. la potenza complessiva degli impianti; c. la produzione elettrica invernale media per kW di potenza. d. la somma dei bonus per la produzione elettrica invernale concessi

<i>Diritto vigente</i>	<i>Progetto di consultazione del 14.04.2025</i>
Nuovo scopo	<i>Art. 108c</i> Disposizione transitoria della modifica del ... 2025 ¹ Se prima dell'entrata in vigore della presente modifica a un gestore è stato accordato un bonus per l'altitudine, egli continua a riceverlo conformemente al diritto anteriore. ² Se un impianto che entra in esercizio a partire dal 1° gennaio 2026 soddisfa i requisiti per il diritto a un bonus per la produzione elettrica invernale, il gestore può rinunciare al bonus per l'altitudine accordato per l'impianto e fruire invece del bonus per la produzione elettrica invernale. ³ Nel sistema dei premi di mercato fluttuanti, la rinuncia al bonus per l'altitudine deve essere comunicata all'organo d'esecuzione dopo il primo semestre invernale intero ed entro la fine di aprile. Il bonus per l'altitudine concesso fino a quel momento viene compensato con il bonus per la produzione elettrica invernale. ⁴ In caso di indennità unica, la rinuncia al bonus per l'altitudine deve essere comunicata all'organo d'esecuzione entro un mese dopo il terzo anno d'esercizio intero. Il bonus per l'altitudine già concesso viene compensato con il bonus per la produzione elettrica invernale. ⁵ Il contributo massimo di cui all'articolo 46<i>u</i> si applica anche ai progetti per i quali la remunerazione unica è stata garantita di principio già prima dell'entrata in vigore della presente modifica o che entro tale data hanno presentato una domanda di remunerazione unica, a condizione che il progetto non soddisfi il requisito dell'immissione parziale di cui all'articolo 46<i>k</i> capoverso 1 del diritto vigente.

<i>Diritto vigente</i>	<i>Progetto di consultazione del 14.04.2025</i>
<i>Allegato 1.4</i> <i>Numero 7.2</i> 7.2 Per gli impianti che sono avanzati sulla lista d'attesa in virtù dell'articolo 3g^{bis} capoverso 4 lettera b numero 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'energia nella versione del 2 dicembre 2016 sulla base della notifica completa dello stato di avanzamento del progetto, la notifica della messa in esercizio deve essere presentata al più tardi entro il 31 dicembre 2029.	<i>Allegato 1.4</i> <i>Numero 7.2</i> 7.2 Per gli impianti che sono avanzati sulla lista d'attesa in virtù dell'articolo 3g^{bis} capoverso 4 lettera b numero 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'energia nella versione del 2 dicembre 2016 sulla base della notifica completa dello stato di avanzamento del progetto, la notifica della messa in esercizio deve essere presentata al più tardi entro il 31 dicembre 2034.
<i>Allegato 2.1</i> <i>Numero 2.7.3</i> 2.7.3 Il bonus per gli impianti installati a partire da un'altitudine di 1500 m sul livello del mare ammonta a 250 franchi per kW. La prova che l'impianto non sia annesso a un edificio né integrato al suo interno dev'essere documentata mediante foto. <i>Numero 4.1 lett. I</i> 4.1 La domanda per gli impianti di grandi dimensioni deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti: - indicazioni relative all'impianto, in particolare il nome dell'avente diritto e l'ubicazione dell'impianto; - estratto dal registro fondiario o documento equivalente che consenta di identificare in modo chiaro il fondo e i proprietari fondiari; - categoria dell'impianto; - potenza pianificata; - produzione annua prevista; - consenso dei proprietari fondiari; - categoria del produttore; - la dichiarazione che l'impianto immette in rete tutta l'elettricità prodotta oppure che si fa uso del consumo proprio secondo l'articolo 16 LEne.	<i>Allegato 2.1</i> <i>Numero 2.7.3</i> 2.7.3 Il bonus per la produzione elettrica invernale ammonta a: - per gli impianti senza consumo proprio per kW: 3.50 franchi moltiplicato per la maggiore resa elettrica invernale specifica calcolata come media sui primi tre anni d'esercizio interi; - per gli impianti con consumo proprio per kW: 2.50 franchi moltiplicato per la maggiore resa elettrica invernale specifica calcolata come media sui primi tre anni d'esercizio interi. <i>Numero 4.1 lett. i</i> 4.1 La domanda per gli impianti di grandi dimensioni deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti: - per gli impianti per i quali viene richiesto un bonus per la produzione elettrica invernale: una simulazione della produzione di elettricità prevista per l'impianto che dimostri che i requisiti per la concessione del bonus per la produzione elettrica invernale sono presumibilmente soddisfatti.

<i>Diritto vigente</i>	<i>Progetto di consultazione del 14.04.2025</i>
<i>Allegato 6.1</i> <i>Numero 4.3.1</i> 4.3.1 Per gli impianti controllabili con una potenza superiore a 3 MW la produzione supplementare annua corrisponde: a. per i nuovi impianti: alla produzione netta dell'impianto, determinata con un software di ottimizzazione della centrale elettrica, alla quale viene aggiunta la nuova quantità di energia accumulabile; b. per gli ampliamenti considerevoli: alla quota della produzione netta determinata con un software di ottimizzazione della centrale elettrica per l'impianto dopo l'ampliamento; la quota corrisponde al rapporto tra il ricavo supplementare e il ricavo complessivo dopo l'ampliamento; il ricavo supplementare corrisponde alla differenza tra il ricavo ottenibile con l'impianto ampliato e il ricavo che si sarebbe potuto ottenere con l'impianto prima dell'ampliamento; c. per i rinnovamenti considerevoli: alla quota della produzione netta determinata con un software di ottimizzazione della centrale elettrica per l'impianto dopo il rinnovamento; la quota corrisponde al rapporto tra il ricavo supplementare e il ricavo complessivo dopo il rinnovamento; il ricavo supplementare corrisponde alla differenza tra il ricavo ottenibile con l'impianto rinnovato e il ricavo che si sarebbe potuto ottenere con le parti dell'impianto non rinnovate.	<i>Allegato 6.1</i> <i>Numero 4.3.1</i> 4.3.1 Per gli impianti controllabili con una potenza superiore a 3 MW la produzione supplementare annua corrisponde: a. per i nuovi impianti: alla produzione netta dell'impianto, determinata con un software di ottimizzazione della centrale elettrica, alla quale viene aggiunta la nuova quantità di energia accumulabile; b. per gli ampliamenti considerevoli: alla quota della produzione netta determinata con un software di ottimizzazione della centrale elettrica per l'impianto dopo l'ampliamento; la quota corrisponde al rapporto tra il ricavo supplementare e il ricavo complessivo dopo l'ampliamento; il ricavo supplementare corrisponde alla differenza tra il ricavo ottenibile con l'impianto ampliato e il ricavo che si sarebbe potuto ottenere con l'impianto prima dell'ampliamento; a tale quota viene aggiunta la nuova quantità di energia accumulabile; c. in caso di rinnovamenti considerevoli: alla quota della produzione netta determinata con un software di ottimizzazione della centrale elettrica per l'impianto dopo il rinnovamento; la quota corrisponde al rapporto tra il ricavo supplementare e il ricavo complessivo dopo il rinnovamento; il ricavo supplementare corrisponde alla differenza tra il ricavo ottenibile con l'impianto rinnovato e il ricavo che si sarebbe potuto ottenere con le parti dell'impianto non rinnovate; a tale quota viene aggiunta la quantità di energia accumulabile risparmiata.